



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE
 Il Ragioniere Generale
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

Al dirigente preposto ai PPP – Dott. Rizzuto

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto Dott. Sergio Pollicita

Al Sig. Assessore al Bilancio – Avv. Brigida Alaimo

Al Sig. Direttore Generale – Dott. Eugenio Ceglia

Al Sig. Segretario Generale – Dott. Raimondo Liotta

Al Collegio del Revisori

U.O. Direzione – Staff Ragioniere Generale
 D.ssa Enrica Sarcinelli – e.sarcinelli@comune.palermo.it

OGGETTO: Competenze in ordine all'istituto della finanza di progetto. Tar Milano n. 3132 del 16.10.2025.

Si ritiene sottoporre all'attenzione delle SS.LL. la sentenza n. 3132 del 16 ottobre 2025 del TAR Milano parere n. 32/2025 in ordine all'istituto della finanza di progetto.

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza citata, fornisce utili indicazioni in ordine alla competenza nella valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta di finanza di progetto, ovvero alla verifica dell'interesse pubblico, che appartiene all'organo esecutivo del Comune: la giunta comunale, titolare di potere in via residuale quando nessun altro organo o ufficio è titolare della funzione attribuita dalla legge. Nella Regione Siciliana, dotata come alle SS.LL. noto di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, la competenza residuale, che nell'ambito dell'ordinamento statale è attribuita alla giunta (*“tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco ...”*), è del Sindaco: è infatti quest'organo titolare di competenza residuale per *“gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti”* (art.13 l.r. 26 agosto 1992, n.7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 l.r. n.26/1993) (cfr. *ex plurimis* Parere C.G.A. SS.RR. 26 aprile 2006, n.101/06).

Ed in effetti, la disciplina della finanza di progetto, oggi contenuta nell'art. 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consente agli operatori privati di presentare agli enti concedenti proposte di partenariato pubblico-privato volte a realizzare e gestire opere o servizi di interesse pubblico individuando una sequenza procedimentale che si articola in più fasi e che prevede all'art. 175, comma 1, Dlgs 36/2023 che gli enti concedenti approvino la programmazione triennale *“delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato”*. Tuttavia, la disciplina non chiarisce espressamente quale organo sia competente, all'interno dell'ente concedente, a dichiarare la sussistenza o piuttosto la insussistenza del pubblico interesse alla proposta avanzata dall'operatore economico.



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Il caso sottoposto al giudizio del Tar La sentenza del Tar Milano 16 ottobre 2025, n. 3132 prende le mosse dalla vicenda di un operatore economico, gestore storico di un impianto che, in vista della prossima scadenza della convenzione, aveva presentato al Comune una proposta di *project financing* per la riqualificazione, gestione e finanziamento ventennale del centro. Il procedimento veniva istruito dal Rup e dal gruppo di lavoro comunale competente che all'esito dell'istruttoria comunicava il rigetto della proposta, ritenendo che essa non fosse innovativa e non presentasse i requisiti essenziali del Ppp. L'operatore proponente impugnava il provvedimento dinanzi al Tar, deducendo l'incompetenza del dirigente a respingere la proposta e sostenendo che la decisione avrebbe dovuto essere assunta dalla Giunta comunale o, in subordine, dal Consiglio comunale. In particolare, si lamentava che la valutazione di pubblico interesse fosse stata svolta da un organo meramente tecnico, privo della legittimazione politico-amministrativa richiesta. La decisione del Tar Milano accoglie il ricorso, confermando con chiarezza un principio già sancito da altre pronunce: la competenza a dichiarare (o negare) il pubblico interesse di una proposta di project financing spetta alla Giunta comunale [in Sicilia, come accertato *supra*, al Sindaco], non al dirigente, né al Consiglio comunale cui spetta la funzione programmatica, non quella di valutazione puntuale delle singole proposte. Il Rup, ancorché dirigente, ha un ruolo istruttorio e tecnico, consistente nel raccogliere i dati, formulare una proposta motivata e presentarla all'organo competente, ma non può sostituirsi a quest'ultimo nella decisione finale riguardante la dichiarazione di pubblico interesse, pena lo sconfinamento in scelte di natura politico-amministrativa.

Conclusivamente l'assetto delle competenze che si desume dalla sentenza in esame si articola come segue:

1. il Consiglio comunale approva la programmazione e i piani triennali, assicurando la coerenza delle proposte con gli strumenti di pianificazione;
2. il dirigente/Rup cura l'istruttoria, acquisisce i pareri tecnici e contabili, formula una relazione conclusiva;
3. Il Sindaco, quale Organo a competenza residuale, decide sulla dichiarazione di pubblico interesse, assumendo la responsabilità politica della scelta.

La decisione appare in linea con i principi costituzionali di buon andamento e distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa (art. 97 Cost.; art. 107 TUEL), ed è coerente con l'orientamento già espresso da altre pronunce (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2024, n. 2805; Tar Friuli Venezia Giulia, 2 gennaio 2023, n. 1).

Il Dirigente preposto ai PPP Dott. Rizzuto coglierà certamente l'occasione della ricezione della presente per fornire ulteriori indicazioni.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005